

Allegato alla deliberazione
di C.C. n.76 del 05.12.2002

COMUNE DI TERRALBA

(Provincia di Oristano)



REGOLAMENTO COMUNALE REDDITO MINIMO D'INSERIMENTO

- Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.33 del 02.08.2001, esente da vizi CO.RE.CO. nella seduta del 30.10.2001 prot.n.003056/043/2001 – 2ª Pubblicazione in data 12.10.2001 al P.R.A. n°548;
- Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.76 del 05.12.2002.

SOMMARIO

Art. 1 Introduzione del Reddito Minimo d’Inserimento.....	Pag. 3
Art. 2 Finalità.....	Pag. 3
Art. 3 Forme di intervento.....	Pag. 3
Art. 4 Destinatari degli interventi.....	Pag. 3
Art. 5 Modalità di accesso.....	Pag. 4
Art. 6 Requisiti e condizioni per l’ammissibilità.....	Pag. 4
Art. 7 Definizione del reddito	Pag. 6
Art. 8 Graduatoria	Pag. 7
Art. 9 Interventi di integrazione sociale.	Pag. 9
Art. 10 Integrazione del reddito	Pag. 9
Art. 11 Compartecipanti al progetto	Pag. 10
Art. 12 Obblighi dei soggetti destinatari.....	Pag. 10
Art. 13 Violazioni degli obblighi	Pag. 10
Art. 14 Diritto dei soggetti.....	Pag. 11
Art. 15 Entrata in vigore	Pag. 11

Art. 1
INTRODUZIONE DEL REDDITO MINIMO D'INSERIMENTO

Il presente regolamento disciplina **la seconda annualità** della sperimentazione dell'Istituto del Reddito Minimo d'Inserimento **2001-2002** previsto dal D.Lgs. 18.06.1998 n.237 ai sensi dell'art.80, della legge 20/12/2000 n.388.

Art. 2
FINALITA'

L'Istituto del Reddito Minimo d'Inserimento, introdotto in via sperimentale dal D.Lgs. n.237/98, è una forma di protezione sociale che ha lo scopo di contrastare la povertà e l'esclusione sociale.

Obiettivo specifico del RMI è quello di favorire il sostegno economico e sociale delle persone esposte a rischio di marginalità sociale e impossibilitate a provvedere per cause psichiche, fisiche e sociali al proprio mantenimento e a quello dei figli.

Art. 3
FORME D'INTERVENTO

Il Reddito Minimo d'Inserimento è costituito da interventi volti a perseguire l'integrazione sociale e l'autonomia economica delle persone e delle famiglie destinatarie, mediante programmi personalizzati (contratto) e trasferimenti monetari integrativi del reddito.

Le azioni generali dei contratti personalizzati prevedono: la ricerca attiva del lavoro, la ripresa e il completamento della formazione, la riabilitazione della salute, l'assolvimento degli obblighi di cura e assistenza familiare, la partecipazione a squadre di collaborazione per il mantenimento e la cura del nostro territorio comunale.

Art. 4
DESTINATARI DEGLI INTERVENTI

Destinatari degli interventi, **per la seconda annualità**, sono i nuclei familiari e le singole persone che risiedono, **alla luce dei chiarimenti forniti dalla circolare ministeriale n.84803/16/239 del 25 febbraio 2002**, nel Comune di Terralba:

- cittadini italiani che alla data del 04.08.1998 siano residenti da almeno 12 mesi nel territorio comunale;
- cittadini stranieri provenienti da Stati appartenenti all'Unione Europea che alla data del 04.08.1998 siano residenti da almeno 12 mesi nel territorio comunale;

- cittadini stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione Europea e gli apolidi che alla data del 04.08.1998 siano residenti da almeno 3 anni nel territorio comunale.

Art. 5 MODALITA' DI ACCESSO

I soggetti che intendono accedere agli interventi previsti dal Reddito Minimo d'Inserimento devono inoltrare domanda, entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del bando, su apposito modulo e scheda guida predisposti dall'ufficio di Servizio Sociale.

La domanda, debitamente compilata, verrà presentata all'ufficio protocollo e trasmessa al Responsabile del **procedimento**.

L'istanza ha valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione per le dichiarazioni in essa contenute ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n.445, fatto salvo il diritto dell'Amministrazione Comunale di effettuare successive verifiche ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 237/98. Alla dichiarazione è **allegato il modello ISEE indicante la situazione economica equivalente del nucleo richiedente**. Si procederà tramite ulteriori controlli da realizzarsi in collaborazione con gli uffici competenti (Comando Vigili Urbani, Ufficio Servizio Edilizia Urbanistico, Ufficio Attività Produttive, Ufficio Tributi etc...).

Art. 6 REQUISITI E CONDIZIONI PER L'AMMISSIBILITA'

I destinatari dell'intervento devono possedere, ai sensi degli artt.6 e 8 del D.Lgs. 237/98, i seguenti requisiti:

A - Essere privi di reddito, ovvero con reddito che, tenuto conto di qualsiasi emolumento a qualunque titolo percepito e da chiunque erogato, non sia superiore alla soglia di povertà stabilita in **Euro 178,89 (ex lire 530.000)** mensili per l'anno **2002** per una persona che vive da sola.

Alla luce dei chiarimenti forniti dalla circolare ministeriale n.85501/16/239/22 del 5 marzo 2002 nella dizione "qualsiasi emolumento a qualunque titolo percepito e da chiunque erogato" non rientrano, per la determinazione del reddito, le seguenti entrate economiche:

- **gli assegni per il nucleo familiare e gli assegni di maternità ai sensi della L.448/98;**
- **l'indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n.18;**
- **i contributi integrativi al pagamento dei canoni di locazione;**
- **i contributi per i libri di testo o borse di studio.**

In presenza di un nucleo familiare composto da 2 o più persone la soglia di povertà è determinata sulla base della scala di equivalenza di seguito riportata.

Scala di equivalenza

Numero dei componenti:	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

- Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente.
- Maggiorazione di 0,2 in caso di assenza del coniuge e presenza di figli minori.
- Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap di cui all'art. 3, comma 3, della legge 104/92 o con invalidità superiore al 66% oppure per i minori con indennità di frequenza.
- Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro.

B - Essere privi di patrimonio mobiliare sotto forma di titoli di stato, azioni, obbligazioni, quote di fondi comuni investimenti, depositi bancari e postali fatta eccezione per quanto previsto dal punto 1 del presente articolo.

C - Essere privi di patrimonio immobiliare, ad eccezione dell'abitazione principale e relativa pertinenza (garage, box, cantina), purché sia identificata con le categorie catastali: A2, A3, A4, A5, A6, e di quanto previsto dai punti 2 e 3 del presente articolo

Pertanto possono accedere al Reddito Minimo d'Inserimento anche i titolari di:

- 1) un deposito bancario o postale ove viene accreditata la pensione o lo stipendio o altra somma utile per il sostentamento del nucleo familiare purché venga rispettata la scala reddituale di cui all'art.6 comma a) del presente regolamento.
- 2) un terreno di superficie non superiore a 5.000 mq. che non risulti classificato in zona A, B, C, D o G del P.U.C. per il quale potrà essere richiesto il certificato di destinazione urbanistica.
- 3) una casa di cui non hanno la disponibilità (nuda proprietà, comproprietà, immobile fatiscente) e vivono attualmente in affitto.

Tuttavia, qualora, in seguito alla formazione della graduatoria ai sensi dell'art. 8 del presente regolamento, si dovessero presentare casi di parità di punteggio tra chi è proprietario di beni immobili (compresa l'abitazione principale) e chi non lo è, quest'ultimo avrà la precedenza.

Art. 7 DEFINIZIONE DEL REDDITO

Ai fini del Reddito Minimo d'Inserimento il reddito considerato è quello **presentato attraverso il modello ISEE indicante la situazione economica equivalente del nucleo familiare dell'anno precedente.**

Il reddito del nucleo familiare è costituito da tutti gli introiti dichiarati, derivanti da pensioni, redditi vitalizi di qualsiasi natura effettivamente percepiti, redditi da lavoro dipendente o autonomo, redditi patrimoniali e altre entrate economiche **ad esclusione di quelle indicate nell'articolo 6, I comma lett. A del presente regolamento**, o accertati dall'Amministrazione anche con riferimento al tenore di vita del nucleo familiare, a tal fine avranno rilevanza le ultime tre fatture inerenti il consumo dell'energia elettrica e dell'uso del telefono che se richieste d'ufficio dovranno essere presentate entro un termine massimo di cinque giorni.

Per il consumo relativo all'energia elettrica, verrà considerato, un importo pari a **Euro 46,48 (ex 90.000 lire)** per una persona che vive da sola, più **Euro 15,49 (ex 30.000)** lire per ogni ulteriore componente del nucleo familiare (fattura bimestrale).

I redditi da lavoro saranno considerati, al netto di ogni ritenuta, nella misura del 75% (art.6, comma 6, del D.Lgs. 237/98).

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di verifica dello stato di bisogno mediante l'acquisizione di tutti gli atti dai quali sia possibile desumere, in maniera certa, le effettive entrate reddituali e lo stato suddetto quali:

- Modello Cud, Unico, 730, modello fiscale da lavoro autonomo, visura della Camera di Commercio per coloro che, se iscritti, non presentano l'Unico, etc;
- Libretto di lavoro;
- Tesserino di disoccupazione aggiornato;
- Autocertificazione di frequenza scolastica dei genitori con minori in età di obbligo scolastico;
- Certificato di frequenza a corsi professionali per i disoccupati in età lavorativa;
- Accertamento della categoria catastale dell'abitazione completo di foglio mappale e rendita catastale o di altre proprietà immobiliari;
- Accertamento dello stato di handicap ai sensi dell'art. 4 L. 104/92 o da parte della commissione sanitaria competente .

L'Amministrazione comunale, tramite l'ufficio R.M.I., attiverà ogni intervento consentito e ritenuto necessario per il riscontro dei redditi dichiarati e del tenore di vita dei componenti il nucleo familiare attraverso le modalità **previste dal Decreto legislativo e dal progetto:**

- Indagine socio familiare (colloqui in ufficio e visita domiciliare);
- Accertamenti da richiedere al comando di polizia municipale;
- Riscontro, tramite l'ufficio tecnico, dell'esistenza del patrimonio immobiliare.

- Richiesta formale di collaborazione con uffici: imposte dirette, ufficio delle Entrate etc..

Art. 8 GRADUATORIA

Qualora le somme trasferite dal Ministero non siano sufficienti a soddisfare tutte le domande accolte si provvederà a stilare una graduatoria secondo i seguenti criteri:

1. Nuclei senza reddito con figli minori e/o figli portatori di handicap in situazioni di gravità accertata ai sensi dell'art.4 L. 104/92 o da parte della commissione sanitaria competente .
2. Nuclei con reddito insufficiente con figli minori e/o figli portatori di handicap in situazioni di gravità accertata ai sensi dell'art.4 L. 104/92 o da parte della commissione sanitaria competente.
3. Nuclei privi di reddito senza figli minori e/o portatori di handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art.4 L.104/92 o da parte della commissione sanitaria competente.
4. Singoli senza reddito.
5. Nuclei con reddito insufficiente senza figli minori e/o figli portatori di handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art.4 L.104/92 o da parte della commissione sanitaria competente.
6. Singoli con reddito insufficiente.

A **parità di condizioni socio economiche** la graduatoria verrà definita sulla base dei seguenti ed ulteriori elementi:

A) Per i nuclei familiari senza reddito (posizione 1 e 3 della tabella):

1. Numerosità del nucleo (1 punto per ogni componente la famiglia).
2. Mancanza di abitazione in quanto il richiedente vive in alloggio impropriamente adibito a tale uso (3 punti).
3. Assenza temporanea di uno (1 punto) o entrambi i genitori (2 punti) per cause quali:
 - carcerazione; recupero terapeutico; lunghi periodi di ospedalizzazione e motivi similari.

B) Per i nuclei familiari con reddito insufficiente (posizione 2 e 5 della tabella):

1. Numerosità del nucleo (1 punto per ogni componente la famiglia).
2. Mancanza di abitazione in quanto il richiedente vive in alloggio impropriamente adibito a tale uso (3 punti).
3. Assenza temporanea di uno (1 punto) o entrambi i genitori (2 punti) per cause quali:

- carcerazione; recupero terapeutico; lunghi periodi di ospedalizzazione e motivi simili.

Inoltre ai nuclei familiari con figli minori e/o figli portatori di handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 4 L. 104/92, senza reddito o con reddito insufficiente (posizione 1 e 2 della tabella), si attribuiranno 2 punti qualora dovessero essere monoparentali e ulteriori 0.5 punti per ogni figlio portatore di handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 4 L. 104/92.

Sarà, quindi, individuato il reddito pro-capite, dividendo il reddito complessivo del nucleo per il punteggio così ottenuto, privilegiando quei nuclei in cui esso risulti più basso.

C) Per i singoli senza reddito (posizione 4 della tabella):

1. Mancanza di abitazione in quanto il richiedente vive in alloggio impropriamente adibito a tale uso (3 punti).
2. Anzianità di disoccupazione:
 - fino a due anni 0.50 punti
 - da due a cinque anni 1 punto
 - oltre 5 anni 1.50.

D) Per i singoli con reddito insufficiente (posizione 6 della tabella):

Sarà individuato il reddito più basso.

A parità di condizioni economiche la graduatoria verrà definita sulla base dei seguenti ed ulteriori elementi:

1. Mancanza di abitazione in quanto il richiedente vive in alloggio impropriamente adibito a tale uso (3 punti);
2. Anzianità di disoccupazione:
 - fino a due anni 0.50 punti
 - da due a cinque anni 1 punto
 - oltre 5 anni 1.50 punti.

Qualora, dopo queste valutazioni, si dovessero verificare casi di parità di punteggio la precedenza verrà data sulla base dell'analisi complessiva del disagio in cui versano i richiedenti.

Relativamente alle domande che risulteranno nella stessa posizione della graduatoria, verranno privilegiate, anche sulla base dell'analisi tecnica del disagio, quelle dei nuclei familiari o di persone singole che non hanno beneficiato del Reddito Minimo d'Inserimento nel primo anno di sperimentazione.

Tutti requisiti necessari per accedere al Reddito Minimo d'Inserimento, devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e mantenuti alla data di approvazione della graduatoria definitiva. **Cittadini beneficiari del primo anni di sperimentazione dovranno anch'essi presentare domanda per l'eventuale ammissione alla seconda annualità.**

La graduatoria provvisoria verrà approvata decorsi **quarantacinque** giorni dalla data di scadenza del bando, gli esclusi riceveranno motivata comunicazione entro i termini necessari per il ricorso.

Avverso la graduatoria può essere proposto ricorso **al Sindaco**.

L'elenco definitivo dei beneficiari del R.M.I. verrà approvato con successivo provvedimento del Responsabile del Servizio, entro trenta giorni dalla data di scadenza della presentazione dei ricorsi.

Per l'integrazione del reddito si osserveranno le disposizioni dell'art.6, mentre per la formazione della graduatoria, a parità di condizioni, verrà data la precedenza a quei cittadini che non usufruiscono delle prestazioni di seguito elencate ed escluse dall'art.6 per il calcolo della determinazione del reddito:

- **assegni per il nucleo familiare e gli assegni di maternità ai sensi della L.448/98;**
- **indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n.18;**
- **contributi integrativi al pagamento dei canoni di locazione;**
- **contributi per i libri di testo o borse di studio.**

Relativamente all'assegnazione del punteggio per la formazione della graduatoria finale, verrà applicata una penale (per i beneficiari del primo anno di sperimentazione) nel seguente modo:

- **sottrazione di due punti per coloro che hanno disatteso completamente il contratto;**
- **sottrazione di un punto per coloro che hanno disatteso il contratto, ma che si sono riattivati per il rispetto dello stesso.**

Art. 9

INTERVENTI DI INTEGRAZIONE SOCIALE

Gli interventi di integrazione sociale sono volti a favorire il superamento dell'emarginazione dei singoli e delle famiglie attraverso la promozione delle capacità individuali e dell'autonomia economica delle persone.

A tal fine L'Amministrazione comunale attraverso l'ufficio R.M.I., **prima dell'erogazione monetaria**, elabora i Programmi di Integrazione Sociale Personalizzati, tenendo conto delle caratteristiche personali e familiari dei soggetti e concordando con gli stessi il contenuto e gli impegni derivanti dall'attuazione del Contratto.

Ove è presente la famiglia il programma può coinvolgere tutti i componenti.

Art. 10

INTEGRAZIONE DEL REDDITO

L'integrazione del reddito ha inizio con l'accoglimento della domanda e la stipula del programma di cui all'art.9 (Contratto).

La domanda si ritiene accolta a seguito dell'esito positivo dell'istruttoria.

Il reddito Minimo d’Inserimento non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile ed ai fini fiscali è equiparato alla pensione sociale ai sensi della L.153/69 e successive modificazioni e integrazioni.

Il provvedimento di concessione e liquidazione del beneficio sarà emesso con determinazione del Responsabile del Servizio.

Qualora sussistano particolari situazioni familiari accertate dai Servizi Sociali, il Comune può erogare la prestazione a persona diversa dal capofamiglia o da chi ha presentato la domanda, individuando, sentiti i componenti, la persona che maggiormente garantisce l’effettivo utilizzo della prestazione a beneficio del nucleo familiare.

Qualora tale soluzione non si possa realizzare e sussistano gravi situazioni (alcolismo, tossicodipendenza etc...) accertate dal Servizio Sociale potrà garantire l’erogazione di una parte del beneficio attraverso buoni spesa e buoni farmaci.

Art. 11

COMPARTECIPANTI AL PROGETTO

Per l’esecuzione del progetto verranno coinvolte istituzioni, forze economiche, sociali e sindacali.

Si rinnoveranno le collaborazioni attraverso appositi protocolli con Enti pubblici e privati disposti a collaborare alla realizzazione della seconda annualità del Reddito Minimo d’Inserimento: scuole, servizi socio sanitari, enti di formazione professionale, associazioni del privato sociale.

Art. 12

OBBLIGHI DEI SOGGETTI DESTINATARI

I soggetti ammessi al Reddito Minimo di Inserimento hanno l’obbligo di:

- A-** Comunicare tempestivamente al Comune ogni variazione anche derivante dalla mutata composizione familiare, delle condizioni di reddito e di patrimonio dichiarate al momento della presentazione della domanda;
- B-** Confermare ogni sei mesi il persistere delle condizioni;
- C-** Rispettare gli impegni assunti con la sottoscrizione del contratto;
- D-** Per i soggetti in età lavorativa, non occupati ed abili al lavoro, accettare l’eventuale offerta di lavoro anche a tempo determinato che dovessero ricevere, nell’ambito delle disposizioni vigenti in materia di tutela del lavoro e rendersi disponibili per attività di volontariato.

Art. 13

VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI

In caso di violazione degli obblighi di cui all’art.12 del presente regolamento il Comune sospenderà o ridurrà, anche gradualmente e temporaneamente, le prestazioni del Reddito Minimo d’Inserimento sulla base della gravità della violazione medesima e tenuto conto delle condizioni del soggetto inadempiente.

Art. 14
DIRITTO DEI SOGGETTI

I richiedenti la cui domanda non è stata accolta possono, entro trenta giorni, ricorrere al **Sindaco**.

Possono altresì ricorrere al **Sindaco** nel medesimo termine coloro che sono incorsi in un provvedimento di decadenza o di sospensione o di riduzione del Reddito Minimo d'Inserimento.

Il **Sindaco**, sentiti i soggetti interessati, decide entro trenta giorni dalla data di ricevimento del ricorso, se riaprire la procedura di verifica della situazione del nucleo, **qualora sussista una motivazione oggettiva trasmessa per iscritto, tale da riaprire la procedura di valutazione da parte del Servizio.**

Al fine di consentire eventuali ricorsi, la graduatoria si riterrà provvisoria per 30 giorni.

Art. 15
ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento **entra in vigore** una volta esecutiva la deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale **e in seguito all'affissione** all'albo pretorio del Comune.

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia al disposto del Decreto legislativo 18 Giugno 1998, n.237.